



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2484** del 15/12/2009 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AOS/DEL/2009/00066

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 6 del 15 aprile 2009 - "Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti". Modifica.

L'anno 2009 addì 15 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

V. Presidente	Loredana Capone
Assessore	Fabiano Amati
Assessore	Angela Barbanente
Assessore	Tommaso Fiore
Assessore	Elena Gentile
Assessore	Silvia Godelli
Assessore	Michele Losappio
Assessore	Guglielmo Minervini
Assessore	Michele Pelillo
Assessore	Dario Stefano
Assessore	Magda Terrevoli
Assessore	Gianfranco Viesti

Sono assenti:

Presidente	Nichi Vendola
Assessore	Onofrio Introna
Assessore	Mario Loizzo

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
COORDINAMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (CRAT)

MODIFICA REGOLAMENTO REGIONALE n. 6 del 15 aprile 2009

Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per il funzionamento delle Unità di raccolta temporanee e mobili di sangue ed emocomponenti".

L'art. 2 è così sostituito:

- 2.1. Le unità di raccolta dipendono sotto il profilo tecnologico, organizzativo e strutturale dal Dipartimento di Medicina Trasfusionale competente per territorio.
- 2.2. Gli standard di selezione del donatore, le tecnologie di raccolta e le procedure operative devono essere uguali a quelle vigenti presso i Servizi di Immunoemataologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) del Dipartimento.
- 2.3. Il legale rappresentante dell'Associazione o Federazione dei donatori di sangue presenta istanza di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento istituzionale al Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ovvero al Direttore del SIMT di riferimento.
- 2.4. Il Direttore del Dipartimento ovvero il Direttore del SIMT di riferimento attiva il Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- 2.5. Il Dipartimento di prevenzione procederà alla verifica dei requisiti di concerto con un dirigente medico del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ovvero del SIMT che ha attivato la pratica.
- 2.6. La verifica del mantenimento dei requisiti è effettuata con cadenza biennale con le procedure di cui al comma precedente.

L'art. 6 è così sostituito:

- 6.1. Entro il 30 giugno 2010, le Unità di raccolta devono adeguarsi ai requisiti di cui ai punti precedenti e alla tabella posta in calce, al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e accreditamento Istituzionale.

L'art. 7 è così modificato: dopo la preposizione articolata "al" la data del 31-12-2009 è sostituita dalla data 30 giugno 2010.

